



COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

POLIZIA LOCALE

P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO

TEL. 0456210775 - FAX 0456211432

Prot. N° 13663

BARDOLINO, 27 Ago 2007

ORDINANZA N°62

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Considerata La necessità di veder aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, anche a fronte dell'elevato numero di incidenti stradali che si verificano sul territorio di competenza;

visto l'elevato numero di segnaletiche stradali direzionali e pubblicitarie, pubbliche e private, obsolete o posizionate in luoghi non idonei ed in contrasto con le disposizioni dettate dal vigente codice della strada;

visto che Bardolino è Comune a prevalente economia turistica (L.R. 62/99), pertanto frequentato da un elevato numero di turisti ed utenti che percorrono le strade del territorio con qualsiasi veicolo ed anche a piedi;

visto che il territorio del Comune di Bardolino risulta interamente compreso nell'area sottoposta al rispetto delle norme paesaggistiche ed ambientali;

considerato l'elevato numero di strutture ricettive, esercizi pubblici, aziende e ditte ubicati sul territorio del Comune di Bardolino che devono essere correttamente segnalati all'utente;

visto il D.Lgs. n° 507 del 15.11.1993 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n° 308/06 (Imposta comunale sulla pubblicità);

viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 41/06 (regolamento e criteri elementi di arredo urbano);

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 38/95 e successiva modifica con D.C.C 53/05 (Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni)

visto il regolamento di Polizia urbana;

visto il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

Fatto salvo quanto già prescritto dall'art 23 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267;

ORDINA:

- 1) Il divieto di posizionare sulla pubblica via e sulle strade del territorio di Bardolino cartelli, targhe, striscioni, tavole, manifesti, treppiedi, trespoli, bandiere, fonti luminose di segnalamento insegne direzionali e pubblicitarie di qualsiasi forma, colore e dimensione indicanti esercizi, ditte, aziende, eventi, servizi o luoghi privati, senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione rispettivamente dall'autorizzazione rispettivamente dall'Ente proprietario della strada e dal Sindaco del Comune di Bardolino.
- 2) Il divieto assoluto di posizionare cartelli, targhe, striscioni, manifesti, bandiere, insegne direzionali e pubblicitarie, utilizzando impianti pubblici adibiti al sostegno di segnaletica di proprietà comunale, provinciale o regionale, indicanti prescrizioni stradali o luoghi di interesse pubblico.

- **3)** Il divieto assoluto di posizionare cartelli, targhe, striscioni, manifesti, insegne direzionali e pubblicitarie in aree private ma visibili dalla pubblica via, senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione rispettivamente dall' Ente proprietario della strada e dal Sindaco del Comune di Bardolino.
- **4)** Il divieto di effettuare pubblicità fonica, con megafoni od altoparlanti e pubblicità visiva con veicoli, tipo autocarri e carrelli, supportanti impianti pubblicitari cosiddetti a vela, parcheggiati a margine delle carreggiate o in aree di sosta. Si esclude la possibilità di lasciare in sosta veicoli commerciali riportanti scritte pubblicitarie in aree di sosta libere da pedaggio al solo palese fine di favorirne la visione da parte degli utenti, in tal caso la sosta del veicolo sarà consentita nella stessa area per un periodo massimo di ventiquattro ore, oltre tale termine il veicolo sarà rimosso con spese a carico del proprietario/obbligato in solido.
- **5)** Che la segnaletica direzionale privata sia corrispondente a quella prevista dalla tabella II 13° del vigente codice della strada e costituita esclusivamente da targa di forma rettangolare con le seguenti caratteristiche: larghezza centimetri 100 , altezza centimetri 20 (al di fuori del centro abitato potranno essere consentite targhe con dimensioni 125 X 25), pellicola rifrangente in classe II, riportante scritte su unica riga e unico simbolo, tra quelli previsti dalle tabelle di cui al titolo II del vigente codice della strada (vedasi allegati), con unica freccia direzionale indicante diritto (**↑**) oppure sinistra (**←**) oppure destra (**→**), senza che siano apportate modifiche alla grafica delle indicazioni (freccie).
- **6)** Il divieto assoluto di posizionare su impianti pubblici adibiti al sostegno di segnaletica stradale di pubblica utilità manifesti goliardici, striscioni, locandine adesive, stampe adesive, palloncini colorati o qualsiasi altra forma di indicazione o pubblicità che possano arrecare disturbo e distrazione alla guida dell'utente della strada.
- **7)** Il divieto assoluto di posizionare cartelli, targhe, striscioni, manifesti, bandiere, insegne direzionali e pubblicitarie, locandine, stampe adesive, indicazioni *vendesi/affittasi*, proposte immobiliari varie, utilizzando come sostegno impianti della pubblica illuminazione o del telefono, impianti semaforici, sostegni per la segnaletica stradale, alberi, cavalletti mobili, cestini per rifiuti o cassonetti, transenne, recinzioni, cancellate, box o armadi esterni, pareti di edifici pubblici e privati.
- **8)** Ai titolari d'insegna direzionale privata, la rimozione di tutta la segnaletica precedentemente posizionata in assenza di autorizzazione e/o non corrispondente alle direttive di cui sopra, rimozione da effettuarsi entro dieci giorni dalla data di notifica della non conformità trasmessa all' interessato/i dall' ufficio Polizia Locale; trascorsi i termini si provvederà alla forma coattiva di rimozione con spese a carico dell'obbligato in solido.

DISPONE

- che la modulistica per richiedere l'installazione di nuova segnaletica sulle strade di competenza sia disponibile presso l'ufficio Polizia Locale e sul sito web del Comune di Bardolino; entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento rilascia o nega l'autorizzazione; in caso di diniego dell'autorizzazione, l'eventuale richiesta di riesame dovrà essere congruamente motivata. Per motivi di sicurezza o pubblico interesse, la segnaletica potrà essere (anche temporaneamente) rimossa o spostata, previo avvertimento all'interessato o proprietario.
- L'autorizzazione ha validità per tre anni ed è rinnovabile tramite la presentazione all'ufficio preposto della autocertificazione nella quale il titolare richiedente assicura che la segnaletica precedentemente autorizzata rispetta i canoni di perfetta integrità e rifrangenza e risulta ubicata nel medesimo luogo di cui all'autorizzazione.

- Che le indicazioni riportanti i dati relativi all'autorizzazione per l'installazione della segnaletica siano apposte sul retro della targa; qualora il segnale di indicazione sia *bifacciale*, le indicazioni verranno poste sulla parte anteriore del sostegno. Non sono ammesse altre targhe o etichette che indichino il nome della ditta produttrice del segnale se non nel retro del segnale stesso.
- Che ogni richiedente possa essere autorizzato al posizionamento di un numero massimo di 5 (cinque) targhe direzionali relative alla stessa attività/luogo da segnalare, nei pressi di ciascuna intersezione che porta alla sede segnalata. Si esclude la possibilità di posizionare sulla stessa strada segnaletiche indicanti lo stesso esercizio/ditta a distanze progressive (es. *albergo Roma 500 metri*, *albergo Roma 400 metri*, *albergo Roma 300 metri* ecc.).
- Che le violazioni di cui ai punti 1,2,3,4, se non già previste nell'art. 23 del vigente codice della strada, comportino l'applicazione di una sanzione principale del pagamento in misura ridotta pari ad **euro 370,00** (trecentosettanta/00 importo soggetto ad aggiornamenti periodici Istat) ed eventuale sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico dell'obbligato in solido.
- Che le violazioni di cui ai punti al punto 5, comporti l'applicazione di una sanzione principale del pagamento in misura ridotta pari ad **euro 148,00** (centoquarantotto/00 importo soggetto ad aggiornamenti periodici Istat) con sanzione accessoria della rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, con spese a cariche dell'obbligato in solido.
- Che la violazione di cui ai punti 6 e 7, comporti l'applicazione della sanzione principale del pagamento pari ad **euro 50,00** (cinquanta/00) per ogni violazione rilevata, con sanzione accessoria della rimozione delle applicazioni effettuate e se necessario della sostituzione del segnale stradale o altro impianto danneggiato con spese a carico del trasgressore e/o obbligato in solido.
- Che la non ottemperanza a quanto riportato nel punto 8, comporti l'applicazione di una sanzione principale del pagamento in misura ridotta pari ad **euro 4.144,00** (quattromila-centoquarantaquattro/00 importo soggetto ad aggiornamenti periodici Istat) con sanzione accessoria della rimozione coattiva delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico dell'obbligato in solido.
- Che le presenti disposizioni non vengano applicate nei confronti degli enti proprietari delle strade che, tuttavia, rimangono vincolati alle premesse di cui alla tutela dell'utente della strada e garanzia della sicurezza stradale secondo i dettami del vigente codice della strada.
- Che le presenti disposizioni non siano considerate ai fini dell'installazione delle insegne luminose e non, degli esercizi pubblici e degli edifici privati per i quali, per caratteristiche e tipologia, il rilascio dell'autorizzazione sia prevista solo con valutazione della commissione edilizia o altro ufficio o ente competente.
- Che la presente ordinanza venga trasmessa ai settori Viabilità e strade rispettivamente della Provincia di Verona e della Società Veneto Strade, ciascuno per la loro competenza.

A chi spetta, ai sensi dell'art. 12 D.Lvo 285/1992, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni, contro il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data del presente atto.

Il responsabile area Polizia Locale
V.Isp. *Ferdinando Pezzo*